

dato nel pagamento dei rimborsi di cui al paragrafo D) delle premesse del presente atto e per l'effetto condannare la Provincia di Salerno a pagare al Consorzio attore l'importo di Euro 9.081,03 per interessi al tasso legale, ovvero il diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia;

6. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

A sostegno delle domande proposte, parte attrice produce in giudizio copiosa documentazione, tra cui il contratto di appalto del 21 maggio 2010, il capitolato speciale d'appalto, i SAL e relativi certificati di pagamento nonché documentazione attestante le anticipazioni prestate dall'appaltatore.

Nel merito, parte attrice afferma che, successivamente all'assunzione in appalto dalla Provincia di Salerno della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di *"completamento della strada provinciale Aversana fino ad Agropoli e potenziamento della bretella di collegamento della strada Aversana con la Strada Statale n. 18, tratto Aversana S. Cecilia (Eboli) III° lotto Aversana, Appalto integrato"*, la Stazione Appaltante sarebbe incorsa in molteplici inadempimenti di obblighi legali e contrattuali. In particolare, la Provincia di Salerno avrebbe:

1. omesso di pagare al Consorzio attore importi allo stesso dovuti per certificati di pagamento;
2. mancato di provvedere al rimborso delle spese anticipate dal

Consorzio per procedure espropriative e per spostamento ed allacciamento impianti Enel e Telecom;

3. pagato con ritardo gli importi di diversi certificati di pagamento, nonché le somme corrispondenti alle anticipazioni prestate.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 03.11.2014, si costituiva in giudizio la convenuta Provincia di Salerno, formulando le seguenti conclusioni:

1. *“In via preliminare che il G.I., disposto lo spostamento della prima udienza di comparizione al fine di poter citare i terzi nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c., consenta la chiamata in causa della Regione Campania in persona del presidente e legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla via S. Lucia 81, perché sia condannata in via diretta al pagamento di quanto dovuto all’attrice o comunque perché tenga indenne la Provincia di Salerno da ogni conseguenza che dovesse derivarle da un eventuale e malaugurato accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, anche risarcendo l’amministrazione provinciale di quanto condannata a pagare, essendo la Regione responsabile in via esclusiva dei lamentati ritardi;*

2. *Nel merito, solo dopo aver accertato la fondatezza delle domande e l’esattezza dei calcoli dell’attore, accolta la preliminare richiesta di chiamata in causa della Regione Cam-*

pania, condannare in via diretta ed esclusiva quest'ultima giacché direttamente responsabile dei lamentati ritardi, lasciando indenne la Provincia di Salerno da ogni e qualsiasi pretesa;

3. *In via gradata, condannare, sempre nella denegata ultima ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la Regione Campania a tenere indenne o comunque risarcire la Provincia di Salerno di tutte le somme eventualmente riconosciute all'istante, stante le inadempienze ed i ritardi della chiamata in causa nell'erogazione delle rate di finanziamento e quindi nella concessione della provvista necessaria alle richieste liquidazioni in favore della ditta appaltatrice".*

Parte convenuta, dopo aver ritenuto corretto il comportamento di parte attrice nel rivolgere le proprie doglianze alla stessa amministrazione locale, afferma che, tuttavia, la responsabilità per i danni lamentati dal Consorzio sarebbe non già della Provincia di Salerno quanto, piuttosto, della Regione Campania, della quale, contestualmente, chiede la chiamata in causa a manleva.

La Provincia di Salerno, in particolare, afferma che la responsabilità della Regione Campania deriverebbe dall'essere stata quest'ultima ad approvare e finanziare, con decreto n. 118 del 23.06.2011 dell'AGC 14 – trasporti e viabilità, il 'Completamento SP Aversana e III lotto', assumendo formale impegno di spesa ed

assegnando alla Provincia di Salerno la somma complessiva di Euro 16.540.000,00.

Tale finanziamento avrebbe dovuto essere liquidato con un iniziale acconto del 5% e successive quattro erogazioni pari al 20% del totale dell'importo del finanziamento, sino al saldo del residuo 15%, ciascuna da corrispondere all'avvenuto pagamento alla ditta appaltante dell'80% di ogni erogazione.

Tuttavia, nonostante i regolari invii da parte della Provincia di Salerno alla competente AGC 14 – Trasporti e Viabilità dei rendiconti delle spese e le contestuali richieste di trasferimento dei fondi necessari al pagamento delle spese effettuate, la Regione Campania sarebbe stata colpevolmente inadempiente agli obblighi come sopra delineati o, comunque, avrebbe provveduto con estremo ritardo (anche a seguito delle azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti dall'amministrazione provinciale) alle liquidazioni delle somme di volta in volta dovute.

Inoltre, parte convenuta afferma che, al fine di mitigare le conseguenze dei ritardati pagamenti (di cui ritiene la Regione Campania responsabile), la stessa avrebbe provveduto, con risorse proprie, ad anticipazioni di cassa per oltre 13,6 milioni di euro.

Con decreto depositato il 06.11.2014, il Giudice, autorizzava la convenuta Provincia di Salerno alla chiamata in causa della Regione Campania, all'uopo fissando la nuova prima udienza per il giorno 19.05.2015, alla quale il Giudice, rilevata la non costitu-

zione della Regione Campania nonostante la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.

A tale udienza, parte attrice rilevava che la convenuta Provincia di Salerno non ha sollevato contestazione in merito ad alcuna delle richieste di merito formulate con l'atto di citazione (nella specie, in ordine al mancato pagamento dei certificati, al rimborso delle anticipazioni, ai ritardi nel pagamento degli altri certificati nonché al calcolo degli interessi) e, pertanto, chiedeva al Giudice di emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva *ex* articolo 186 *bis* c.p.c. per la complessiva somma di Euro 347.562,33, istanza che il Giudice accoglieva stante la presenza di tutti i requisiti previsti da detta norma.

E' pacifico, per stessa ammissione di parte attrice, che la Provincia di Salerno ha, seppure in ritardo, provveduto al pagamento dell'importo di € 119.969,58 in data 5.8.2015 e dell'importo di € 227.592,75 in data 3.3.2016.

All'udienza del 09.02.2016, dopo avere parte convenuta confermato di non muovere contestazione circa la quantificazione degli interessi operata da parte attrice, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE